



COMUNE DI PANTELLERIA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 107 DEL REG.	OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DA QUESTO ENTE ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 TUSP
DATA 27-12-2023	

L'anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di dicembre dalle ore 00:00 circa, in Pantelleria e nella Sala delle adunanze del Municipio.

Convocato nelle forme prescritte dall'Ordinamento degli Enti Locali e con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi adunato il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria in Prima convocazione.

Fatto appello, risultano presenti e assenti, su N. 12 Consiglieri assegnati al Comune N. 12 in carica, i seguenti Consiglieri.

CONSIGLIERI	P/A	CONSIGLIERI	P/A
Spata Giuseppe Luigi	Presente	Brignone Morgan Battista	Assente
Casano Angelo	Presente	Greco Roberto Maria Giovanni	Assente
Silvia Mariangela Rita	Presente	Maddalena Giuseppe	Presente
D'Aietti Giuseppa Rosa	Presente	Culoma Antonio Domenico	Presente
Valenza Giovanni Vincenzo	Presente	Silvia Mariuccia	Presente
Ferrandes Nadia	Presente	Siragusa Angela Rosa	Presente

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 2

Seduta Ordinaria in Prima convocazione del Consiglio Comunale

Presiede la seduta il Presidente, **Spata Giuseppe Luigi**.

Assiste il Segretario Comunale, **Calamia Luigi *******.

Designati in qualità di scrutatori i Consiglieri:

Il Presidente passa alla trattazione del punto all'o.d.g. avente per oggetto "RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DA QUESTO ENTE ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 TUSP", di cui alla sotto riportata proposta:

Visto l'art. 3 commi 27, 28 e 29 della Legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008), i quali dispongono che, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 - Enti Locali compresi - non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

Visto che la medesima disciplina precisa che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;

Visto il comma 28 della norma medesima, a mezzo del quale si stabilisce che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al citato comma 27, prevedendo peraltro la trasmissione della delibera in oggetto alla sezione competente della Corte dei Conti;

Rilevato inoltre che la suddetta normativa distingue pertanto fra società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale, per le quali sussiste il divieto di partecipazione con conseguente obbligo di dismissione, e quelle che producono servizi di "interesse generale", per le quali è sempre ammessa la partecipazione, purché si muovano nell'ambito dei livelli di competenza dell'Ente;

Considerato in particolare che il mantenimento di partecipazioni da parte degli enti locali presuppone la funzionalizzazione dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente qualificabili in termini di funzioni o di servizi pubblici (così come ribadito dalla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per il Veneto, nel parere 5/2009);

Dato atto che il Comune, così come costituzionalmente riconosciuto, è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

Visto il D. lgs n. 175/2016, avente ad oggetto Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse e obbligando le amministrazioni a effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

Richiamato in particolare l'art. 20 del TUSP il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Ricordato che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio

Richiamata la propria deliberazione di consiglio comunale n. 64/Reg. del 27/12/2022 avente il seguente oggetto: "Riconoscimento delle partecipazioni societarie detenute da questo Ente ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 TUSP";

Accertato pertanto che le partecipazioni societarie detenute da questo Ente sono:

Società partecipate					
Denominazione - Codice Fiscale	Data Inizio	Quota	Valore nominale	% possesso	Tipo Diritto
Società per la gestione dell'Aeroporto di Pantelleria S.P.A. in sigla "G.A.P. S.P.A." C.F. 01853270815	02/06/2001	150	51.000	10	proprietà
Società di Sviluppo Isole del Mediterraneo - Società Consortile a R.L. e in forma abbreviata Isole del Mediterraneo società consortile a r.l. oppure I.MED. Società consortile a R.L. C.F. 01994580817 In scioglimento	20/12/2000		4.831	33,33	proprietà
Terra dei Fenici S.P.A. C.F. 02088000811 In scioglimento e liquidazione	20/12/2002	2.276	2.276	0,85	proprietà
G.A.L. Elimos Società Consortile a responsabilità limitata C.F. 02412550812	26/04/2017		2.400	6,06	proprietà
Società per la regolamentazione del servizio gestione rifiuti Trapani Provincia Nord - Società Consortile per Azioni C.F. 02484440819	15/11/2012	249	2.988	2,49	proprietà

Considerato che per ogni partecipazione può essere ribadita la seguente analisi:

1) G.A.P. S.p.A.

I dati identificativi della società ivi compreso il suo oggetto sociale e l'attività esercitata sono contenuti nella visura tratta dal Registro delle Imprese "Allegato 1" al piano per farne parte integrante e sostanziale:

<p>"SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'AEROPORTO DI PANTELLERIA S.P.A." O , IN SIGLA , " G.A.P. S.P.A.</p>	<p>Codice fiscale: 01853270815 Forma giuridica: societa' per azioni</p>
<p><i>estremi dell'ultimo adempimento nel quale e' presente il socio</i></p> <p><i>quota</i></p>	<p>Capitale sociale dichiarato: 510.000,00 euro Data atto: 29/04/2016 Data protocollo: 20/05/2016 Quota composta da: 150 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 51.000,00 euro Tipo di diritto: proprieta'</p>
<p><i>estremi dell'adempimento di ammissione nella compagine sociale</i></p> <p><i>quota</i></p>	<p>Capitale sociale dichiarato: 500.000.000 lira italiana Data atto: 02/06/2001 Data protocollo: 09/07/2001 Quota composta da: 50 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 50.000.000 lira italiana Tipo di diritto: proprieta'</p>

La partecipazione del Comune di Pantelleria, alla G.A.P. S.p.A. trova il principale fondamento normativo nel D.M. 12/11/1997, n. 521 "Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, con cui è stata disposta la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato" (che, in sostanza, configura le società per la gestione aeroportuale come società necessariamente a capitale misto senza vincolo di maggioranza pubblica), oltre, naturalmente, che nell'Ordinamento degli Enti Locali della Regione Siciliana.

La G.A.P. S.p.A. venne costituita per colmare il vuoto organizzativo lasciato, a suo tempo, dall'allora compagnia di bandiera Alitalia, precedente gestore.

Al fine di non privare l'Isola dei "vitali" collegamenti aerei, fu costituita la società di gestione mista con l'intervento del Comune e di numerosi privati del comparto imprenditoriale pantesco.

Non può sfuggire come la presenza di un aeroporto funzionante su un'Isola come Pantelleria, sia un elemento fondamentale per la mobilità di persone e merci e per la vita sociale ed economica del territorio, anche nella considerazione che la distanza dalla "terraferma" rende spesso difficili i collegamenti marittimi nel periodo invernale.

Già le disposizioni citate del Regolamento di cui al D.M. 12/11/1997, n. 521 portano a far ritenere che la gestione dell'aeroporto non possa essere considerata una mera "attività commerciale" e le considerazioni sopra brevemente esposte evidenziano ancor più la "missione istituzionale" della gestione aeroportuale nell'ambito di un'isola minore distante dalla costa come Pantelleria.

La partecipazione del Comune di Pantelleria alla G.A.P. S.p.A., si ritiene sia in coerenza alle funzioni affidate dalla legge e dall'articolo 13 del proprio Statuto che, al comma 1, specifica: "Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della collettività amministrata e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, garantendo la partecipazione dei cittadini secondo le norme del presente Statuto ed attuando, quando ciò sia necessario e/o opportuno, forme di cooperazione con altri Comuni, Province e altri Enti istituzionali" ed al comma 2 specifica tra le funzioni amministrative di competenza dell'Ente, quelle di favorire lo sviluppo economico e sociale, promuovere lo sviluppo turistico del territorio, e di attuare i

servizi relativi alla sanità, alla scuola, ai trasporti ed, in genere, tutti gli altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e sociale.

In coerenza alle funzioni suindicate l'esercizio delle prerogative di socio, all'interno della compagine della G.A.P. S.p.a., da parte del Comune di Pantelleria, è stato diretto a garantire lo svolgimento dell'attività di gestione aeroportuale nell'alveo del pubblico interesse e degli interessi della collettività amministrata, legati al rispetto del principio di continuità territoriale che è uno degli elementi cardine per lo sviluppo economico e la coesione sociale delle comunità delle isole minori.

La gestione aeroportuale, quale principale porta di accesso al territorio comunale è quindi un punto focale della continuità territoriale ed è anche un elemento fondante delle politiche di sviluppo economico e turistico dell'Isola.

Sotto il profilo sostanziale quindi, in un territorio isolano come quello di Pantelleria, dove l'aeroporto non è una struttura "comprensoriale" come di solito accade ma "comunale", si ritiene che la partecipazione alla società di gestione aeroportuale rientri pienamente nelle funzioni istituzionali e che la partecipazione del Comune alla società di gestione sia indispensabile all'esercizio delle funzioni legate allo sviluppo territoriale ed alla coesione sociale.

La società rientra, per le considerazioni sopra esposte, nella previsione di cui all'articolo 4 comma 2 lettera a).

2) I.Med Società Consortile A.r.l. (in scioglimento)

I dati identificativi della società ivi compreso il suo oggetto sociale e l'attività esercitata sono contenuti nella visura tratta dal Registro delle Imprese "Allegato 2" al presente piano per farne parte integrante e sostanziale

SOCIETA' DI SVILUPPO ISOLE DEL MEDITERRANEO - SOCIETA' CONSORTILE A R.L. E IN FORMA ABBREVIATA ISOLE DEL MEDITERRANEO SOCIETA' CONSORTILE A R. L. OVVERO I.MED. SOCIETA' CONSORTILE A R. L.	Codice fiscale: 01994580817 Forma giuridica: societa' consortile a responsabilita' limitata
<i>estremi dell'ultimo adempimento nel quale e' presente il socio</i>	Capitale sociale dichiarato: 14.493,00 euro Data atto: 26/02/2010 Data protocollo: 16/03/2010 Quota di nominali: 4.831,00 euro Tipo di diritto: proprieta'
<i>quota</i>	Data deposito: 16/03/2010 Numero protocollo: TP-2010-3903
<i>estremi dell'adempimento di ammissione nella compagine sociale</i>	Capitale sociale dichiarato: 102.000.000 lira italiana Data atto: 20/12/2000 Data protocollo: 18/01/2001 Quota di nominali: 20.000.000 lira italiana Tipo di diritto: proprieta'
<i>quota</i>	Data deposito: 16/01/2001 Numero protocollo: TP-2001-1072

La società in scioglimento è stata individuata quale soggetto responsabile del Patto Territoriale. "Pantelleria e Isole del Mediterraneo" e pertanto rientra nella previsione di cui all'articolo 4 comma 2 lettera a) nonché, in ogni caso, in quella di cui all'articolo 26 che al comma 7 prevede che "Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della Delibera Cipe 21 marzo 1997".

3) Terra dei fenici S.p.a. (in scioglimento e liquidazione)

I dati identificativi della società, ivi compreso il suo oggetto sociale e l'attività esercitata, sono contenuti nella visura tratta dal Registro delle Imprese "Allegato 3" al presente piano per farne parte integrante e sostanziale

TERRA DEI FENICI S.P.A. <i>estremi dell'ultimo adempimento nel quale e' presente il socio</i> <i>quota</i>	Codice fiscale: 02088000811 Forma giuridica: societa' per azioni Capitale sociale dichiarato: 268.990,00 euro Data atto: 27/04/2017 Data protocollo: 26/05/2017 Quota composta da: 2.276 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 2.276,00 euro Tipo di diritto: proprieta'	Data deposito: 26/05/2017 Numero protocollo: TP-2017-9766
<i>estremi dell'adempimento di ammissione nella compagine sociale</i> <i>quota</i>	Capitale sociale dichiarato: 100.000,00 euro Data atto: 20/12/2002 Data protocollo: 17/01/2003 Quota composta da: 2.276 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 2.276,00 euro Tipo di diritto: proprieta'	Data deposito: 14/01/2003 Numero protocollo: TP-2003-542

La società in scioglimento e liquidazione non rientra in nessuna delle categorie previste dall'articolo 4.

4) GAL Elimos Società Consortile a Responsabilità Limitata

I dati identificativi della società, ivi compreso il suo oggetto sociale e l'attività esercitata sono contenuti nella visura tratta dal Registro delle Imprese "Allegato 4" al presente piano per farne parte integrante e sostanziale

G.A.L. ELIMOS SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA <i>estremi dell'unico adempimento nel quale e' presente il socio</i> <i>quota</i>	Codice fiscale: 02412550812 Forma giuridica: societa' consortile a responsabilita' limitata Capitale sociale dichiarato: 39.600,00 euro Data atto: 24/04/2017 Data protocollo: 26/04/2017 Quota di nominali: 2.400,00 euro Tipo di diritto: proprieta'	Data deposito: 26/04/2017 Numero protocollo: TP-2017-7320
---	--	--

Il GAL Elimos nell'ambito degli approcci Leader e CLLD dell'Unione Europea attua progetti di sviluppo e gestisce fondi FEASR quale Organismo Intermedio della Regione Siciliana.

Il GAL realizza i propri interventi nell'ambito di un'area ben definita ossia, il territorio che abbraccia l'area settentrionale della provincia di Trapani, l'arcipelago delle Isole Egadi, la laguna dello Stagnone e l'isola di Pantelleria. Il partenariato "Terre degli Elimi 2020" promosso dal GAL Elimos per il periodo di programmazione PSR Sicilia 2014/2020 è stato frutto della concertazione di 73 soggetti pubblici e privati che, a seguito dell'intensa attività di animazione svolta dal GAL, hanno preso parte all'elaborazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo indirizzata ai territori di: Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala, Pantelleria, San Vito Lo Capo, Trapani, Valderice e Vita, con una popolazione interessata di quasi 160.000 abitanti.

Per quanto esposto la società rientra nella previsione di cui all'articolo 26 che, al comma 2, prevede che "L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea."

5) Società per la regolamentazione del servizio gestione rifiuti - Trapani Provincia Nord Società Consortile per Azioni

I dati identificativi della società, ivi compreso il suo oggetto sociale e l'attività esercitata, sono contenuti nella visura tratta dal Registro delle Imprese "Allegato 5" al presente piano per farne parte integrante e sostanziale

SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI - TRAPANI PROVINCIA NORD - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI <i>estremi dell'ultimo adempimento nel quale e' presente il socio</i> <i>quota</i>	Codice fiscale: 02484440819 Forma giuridica: societa' consortile per azioni
	Capitale sociale dichiarato: 120.000,00 euro Data atto: 29/05/2014 Data protocollo: 24/06/2014 Quota composta da: 249 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 2.988,00 euro Tipo di diritto: proprieta'
<i>estremi dell'adempimento di ammissione nella compagine sociale</i> <i>quota</i>	Capitale sociale dichiarato: 120.000,00 euro Data atto: 25/10/2012 Data protocollo: 15/11/2012 Quota composta da: 249 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 2.988,00 euro Tipo di diritto: proprieta'

La SRR è la Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti nei territori della parte nord della Provincia di Trapani e costituenti l'Ambito Territoriale Ottimale n. 17.

La Società è stata costituita in data 25/10/2012, in adempimento alla L. R. Sicilia n. 9/2010 che ha soppresso le AA.TT.OO. rifiuti, al fine di organizzare, affidare e disciplinare la gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio di competenza.

Alla Società compete anche la programmazione del fabbisogno di impianti sul territorio.

Per le considerazioni sopra esposte, la società rientra nella previsione di cui all'articolo 4 comma 2 lettera a) e la partecipazione deriva da uno specifico obbligo di legge.

Rilevato, pertanto, che per le suddette Società in merito alle categorie previste dall'art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 sono state individuate le motivazioni che di seguito di riepilogano:

1) G.A.P. S.p.A.

Le rilevazioni effettuate hanno verificato che:

Riferimento art. 20 c. 2	Si	No	Note
partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4		X	

società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti		X	
partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali		X	
partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro		X	
partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti		X	
necessità di contenimento dei costi di funzionamento		X	
necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4		X	

La società non rientra in nessuna delle fattispecie di cui all'articolo 20 comma 2

2) I.Med Società Consortile a r.l. in scioglimento

Le rilevazioni effettuate hanno verificato che:

Riferimento art. 20 c. 2	Si	No	Note
partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4		X	
società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti	X		La società non ha nessun dipendente
partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali		X	
partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro	X		La società, in ragione della funzione di interesse pubblico svolta, non ha attività commerciale
partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato		X	

negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti			
necessità di contenimento dei costi di funzionamento		X	
necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4		X	

La società, in fase di scioglimento, è stata individuata quale soggetto responsabile del Patto Territoriale. "Pantelleria e Isole del Mediterraneo" e pertanto rientra nella previsione di cui all'articolo 26 che, al comma Z, prevede che "Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997".

3) Terra dei fenici S.p.a. in scioglimento e liquidazione

La società, in scioglimento e liquidazione, rientra nella previsione di cui all'articolo 20 comma 2 lettera a).

4) GAL Elimos Società Consortile a Responsabilità Limitata

Le rilevazioni effettuate hanno verificato che:

Riferimento art. 20 c. 2	Si	No	Note
partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4		X	Riferimento articolo 26
società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti	X		Nella società è in atto la fase di assistenza alla realizzazione degli interventi finanziati, di cui agli avvisi pubblicati nell'ambito dell'avvenuta programmazione 2014/2020.
partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali		X	
partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro		X	Il dato rilevato è quello del valore della produzione del conto economico determinato in via prevalente dalla voce "altri ricavi e proventi"
partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti		X	
necessità di contenimento dei costi di		X	

funzionamento			
necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4		X	

5) Società per la regolamentazione del servizio gestione rifiuti - Trapani Provincia Nord Società Consortile per Azioni

Le rilevazioni effettuate hanno verificato che:

Riferimento art. 20 c. 2	Si	No	Note
partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4		X	
società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti	X		Il CDA è composto da tre componenti non retribuiti e vi è un solo dipendente. La partecipazione è comunque in adempimento ad una specifica norma regionale.
partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali		X	
partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro	X		La partecipazione è comunque in adempimento ad una specifica norma regionale.
partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti		X	
necessità di contenimento dei costi di funzionamento		X	
necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4		X	

La partecipazione rientra in alcune delle fattispecie di cui all'articolo 20 comma 2 sottolineando però, che la stessa deriva da uno specifico obbligo di legge.

Ritenuto quindi che sussistono i presupposti legittimi al mantenimento delle suddette partecipazioni societarie;

Che le partecipazioni possedute sono, di fatto, limitate alla necessità di supportare lo sviluppo economico del territorio ed all'adempimento degli obblighi di legge;

Che le azioni di razionalizzazione, pertanto, si concretizzano nella prosecuzione delle già avviate liquidazioni delle società sopra citate, specificando che l'esigua quota di partecipazione posseduta non consente al Comune di Pantelleria di procedere a particolari azioni in merito.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile;

Ravvisato che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali in materia di partecipazione dell'Ente Locale a società di capitali ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

PROPONE di

1. **Approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Pantelleria e delle misure di razionalizzazione sopra descritte.
2. **Stabilire che:**
 - a) la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
 - b) l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;
 - c) copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, comma 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21 del Decreto correttivo.
3. **Rendere** il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Maccotta Fabrizio
(Firmato elettronicamente)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Addì, 01-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Maccotta Fabrizio
(Firmato digitalmente)

UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile ex art. 49 del T.U.E.L. (D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267).

Addì, 01-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO

Dott. Maccotta Fabrizio
(Firmato digitalmente)

Il **CONSIGLIERE ROBERTO GRECO** prende la parola, dichiarando che per la trattazione di tale punto deve lasciare l'aula e, pertanto, alle ore 11.18 si allontana.

Il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** chiede al Dott. Fabrizio Maccotta di illustrare il punto de quo.

Il **DOTT. FABRIZIO MACCOTTA** illustra il punto, elencando le società in cui il Comune detiene partecipazioni e le ragioni del relativo mantenimento.

Il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** prende atto che non vi è nessun intervento e pone in votazione il punto de quo,

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'unanimità con n. 10 voti favorevoli (Giuseppe Luigi Spata, Ferrandes Nadia, Maddalena Giuseppe, Culoma Antonio Domenico, Silvia Mariangela Rita, Silvia Mariuccia, Valenza Giovanni Vincenzo, Casano Angelo, D'Aietti Giuseppa Rosa, Siragusa Angela Rosa) resi in forma palese ed univoca dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI **APPROVARE** il punto 9 **“Ricognizione delle partecipazioni societarie detenute da questo Ente ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 TUSP”**.

Alle ore 11.22 rientra il Consigliere Greco Roberto Maria Giovanni.

Alle ore 11.23 la Consigliera Angela Rosa Siragusa chiede dieci minuti di sospensione.

La seduta riprende alle ore 11.41.

IL SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. LUIGI CALAMIA, procede con l'appello nominale e constata la presenza del numero legale.

Consiglieri presenti n. 11: (Greco Roberto Maria Giovanni, Maddalena Giuseppe, Culoma Antonio Domenico, Giuseppe Luigi Spata, Silvia Mariangela Rita, Silvia Mariuccia, D'Aietti Giuseppa Rosa, Valenza Giovanni Vincenzo, Ferrandes Nadia Siragusa Angela Rosa, Casano Angelo).

Consiglieri assenti n: 1 (Brignone Morgan Battista).

Si da atto che il Responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione "attestazione di regolarità contabile" così come prescritto dall'art. 49 del D. LGS 267 del 18/8/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Spata Giuseppe Luigi
(Firmato digitalmente)

Il Segretario Comunale

Dott. Calamia Luigi
(Firmato digitalmente)

Il Consigliere Anziano

Casano Angelo
(Firmato digitalmente)

CEERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Data di esecutività:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12 comma 1).

Dalla Residenza Municipale

Il Segretario Comunale

Dott. Calamia Luigi
(Firmato digitalmente)